

Printed in Italy  
Copyright 2008  
Renzo, Rean, Ilia Mazzone, editori  
Uliano Greca coeditore  
Italo-Latino-Americana Palma / Athena  
Palermo (Italia)

ISBN 978 88-

Printed in Italy  
Copyright 2008  
Renzo, Rean, Ilia Mazzone, editori  
Uliano Greca coeditore  
Italo-Latino-Americana Palma / Athena  
Palermo (Italia)

ISBN 978.887704.6161

# **ORDINAMENTO SPORTIVO E DIRITTO DEL LAVORO**

---

**GIORNATE DI STUDIO, 9-10 NOVEMBRE 2007 - CATANIA**

# ALESSANDRO BELLAVISTA

*Professore ordinario di diritto del lavoro - Università di Palermo*

## LAVORO SPORTIVO E AZIONE COLLETTIVA

SOMMARIO: 1. Premessa.- 2. L'efficacia soggettiva del contratto collettivo. - 3. Professionismo e dilettantismo. - 4. L'azione collettiva tra sport professionistico e dilettantistico.

### 1. *Premessa*

La scelta del titolo di questo importante convegno – e cioè «Ordinamento sportivo e diritto del lavoro» - denota una rilevante sensibilità culturale e assume immediatamente un significato provocatorio sul piano, ovviamente, della discussione di carattere scientifico. Infatti, il titolo «Ordinamento sportivo e diritto del lavoro» mette in evidenza l'aspetto ossimorico dell'incontro tra il diritto del lavoro e l'ordinamento sportivo. In effetti, la storia dimostra come i due poli siano sovente andati in direzione opposta: il cosiddetto ordinamento sportivo ha coniato proprie regole, consone alle peculiari, sebbene talvolta non del tutto ragionevoli, esigenze del mondo dello sport, difficilmente riconducibili al tradizionale sistema dogmatico del diritto del lavoro; quest'ultimo ha incontrato grossi ostacoli nel decifrare il fenomeno e, ancora oggi, oscilla tra una paternalistica censura delle patologie più eclatanti e un ingiustificato strabismo<sup>1</sup>.

Altro aspetto importante da segnalare è la scelta dell'ordine delle relazioni in cui, contrariamente alla tradizionale impostazione dei convegni, quella sui profili collettivi precede l'altra sul rapporto individuale di lavoro. Infatti, va ricordato che una forte spinta al varo della regolazione legislativa del lavoro sportivo è scaturita proprio dalla base e cioè dall'azione collettiva: in particolare dell'Associazione italiana calciatori, già nata nel 1968 (da ora AIC)<sup>2</sup>.



Comunque, riassumendo per sommi capi una vicenda alquanto tormentata e meritevole di maggiore approfondimento, la giustificazione dell'intervento legislativo (quindi dello Stato) nella regolazione del fenomeno sportivo sta sicuramente nel rilievo socio-economico da questo assunto, specie a livello professionistico, nonché nell'esigenza di evitare che l'utilizzazione della prestazione fisica dell'atleta si risolva in una completa mercificazione della stessa e in un suo indebito sfruttamento, con il conseguente rischio di un pregiudizio dell'integrità fisica e psichica dello sportivo<sup>3</sup>. Il che ha comportato una peculiare regolamentazione dell'assetto delle fonti attraverso cui la legge statale rimette la concreta regolamentazione del rapporto di lavoro professionistico al cosiddetto ordinamento sportivo, pur ponendo alcuni tasselli di indubbio rilievo<sup>4</sup>. E in particolare, come si vedrà meglio in seguito, la legge statale definisce una disciplina base (arricchibile dagli apporti dell'ordinamento sportivo) il cui campo di applicazione non è però dato una volta per tutte, bensì dipende dalle scelte dello stesso ordinamento sportivo. Ciò perché la normativa statale regola non tutti i rapporti *lato sensu* di lavoro sportivo, ma solo quelli che siano definiti di tipo professionistico; e la scelta di quali siano i rapporti professionistici è affidata, a prima vista, al giudizio insindacabile dei soggetti che governano il mondo dello sport.

Anzitutto, l'art. 4, comma 1, della legge 23 marzo 1981, n. 91, prevede che il rapporto di prestazione sportiva (subordinata) si costituisce «con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti della categoria interessata». Inoltre, lo stesso art. 4 della legge n.

<sup>3</sup> Cfr. M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 43 ss.; Cass. 8 giugno 1995, n. 6439, in *Riv. dir. sport.*, 1997, p. 747 ss.

<sup>4</sup> Cfr. G. VIDIRI, *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2002, I, p. 39 ss.; M. DELL'OLIO, *Lavoro sportivo e diritto del lavoro*, in *Dir. lav.*, 1988, I, p. 323 ss.; M. DE CRISTOFARO, *Sub art. 4*, in *Commentario alla legge n. 91/1981*, a cura di M. PERSIANI, in *Nuove leg. civ. comm.*, 1982, p. 573 ss. E, da ultimo, in generale, sul lavoro sportivo cfr. P. TOSI, voce *Lavoro sportivo*, in *Dizionario di diritto privato*, diretto da N. Irti, Giuffrè, Milano, in corso di pubblicazione; E. SIGNORINI, *Il rapporto di lavoro sportivo*, in *Dir. prat. lav.*, 2008, n. 24, *Inserito*, p. II ss.; F. ROTONDI, *Sportivi professionisti: disciplina legale applicabile*, in *Dir. prat. lav.*, 2006, n. 43, p. 2425 ss.; A. CASOTTI, *Sport dilettantistico e professionistico*, *ivi*, 2006, n. 43, p. 2433 ss.; B. BERTINI, *Il contratto di lavoro sportivo*, in *Contr. imp.*, 1998, p. 743 ss.

91/1981, nei commi successivi, menziona tipologie di clausole che, rispettivamente, devono necessariamente essere contenute nel contratto tipo e che invece non possono esserlo. Peraltro, la disposizione sancisce l'obbligo della società sportiva datrice di lavoro «di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione».

Grazie a tale meccanismo il legislatore raggiunge un duplice obiettivo. *In primis*, come s'è anticipato, è soddisfatta l'esigenza dei vari ambiti dell'ordinamento sportivo di regolare i relativi rapporti di lavoro in modo congruo alle particolarità ritenute degne di considerazione e soprattutto legate alla peculiare prestazione dello sportivo professionista. Inoltre, com'è stato efficacemente sottolineato dalla Corte di Cassazione, l'art. 4 della legge n. 91/1981 – prevedendo la conformità del contratto individuale a quello tipo e l'obbligo di deposito dello stesso accordo individuale presso la federazione sportiva nazionale – «vuol rendere omogenea la regolamentazione dei contratti individuali e possibile un efficace controllo delle federazioni sull'operato nonché sui bilanci delle singole società, funzionalizzato a sua volta alla trasparenza della loro gestione, anche in considerazione della crescita vertiginosa degli emolumenti corrisposti dalle società (specie calcistiche) ai professionisti sportivi, e all'incidenza sociale raggiunta dal fenomeno in questione»<sup>5</sup>.

Così, va riscontrata nell'art. 4 della legge n. 91/1981 una chiara e originale enfaticizzazione del ruolo dell'autonomia collettiva: il contratto individuale deve essere modellato sulla base del contratto tipo e anche quest'ultimo è predisposto in modo conforme all'accordo tra la federazione e i rappresentanti delle categorie interessate. Ciò che è interessante segnalare è, anzitutto, come il legislatore guidi l'autonomia collettiva nella predisposizione del suddetto accordo. Infatti, come s'è già accennato, da un lato, l'art. 4 della legge n. 91/1981 impone l'inserimento di una determinata clausola e ne esclude la previsione di un'altra nel contratto individuale (ma già di fatto nel contratto tipo e quindi nell'accordo collettivo). Dall'altro, la disposizione sancisce espressamente l'inderogabilità *in peius* del contratto tipo e quindi dell'accordo collettivo da parte del contratto individuale e l'automatica sostituzione delle clausole difformi.

In particolare, l'art. 4 della legge n. 91/1981 parla di «accordo stipulato ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate». Qui si coglie un rilevante momen-

---

<sup>5</sup> Cass. 8 giugno 1995, n. 6439, *cit.*, p. 751.

to di collegamento tra ordinamento sportivo e ordinamento statale. Il legislatore rinvia alle dinamiche negoziali e collettive che operano all'interno del mondo dello sport, senza influire con rigidità sulla scelta degli attori negoziali. Ciò è reso evidente dall'uso della laconica frase che fa riferimento ai «rappresentanti delle categorie interessate». Semmai il legislatore si limita a richiedere che alla contrattazione collettiva partecipino le federazioni sportive nazionali. Queste sono organismi che gestiscono l'attività sportiva di propria competenza nell'ambito delle delibere e degli indirizzi del CONI. Sul piano tecnico-giuridico le federazioni sportive nazionali non possono essere definite come sindacati dei datori di lavoro, poiché i loro organi direttivi vedono, a seguito delle recenti riforme, al loro interno la partecipazione sia delle società sportive, che utilizzano gli sportivi, sia degli stessi sportivi<sup>6</sup>. Invece, natura sindacale va riconosciuta alle associazioni degli sportivi, che rappresentano i lavoratori dei vari settori, e alle «leghe», per quanto concerne la controparte datoriale<sup>7</sup>.

Così, nel mondo del calcio, si assiste alla presenza di un unico sindacato dei calciatori, la già citata AIC, e di tre associazioni delle società sportive datrici di lavoro: la Lega Nazionale Professionisti (per le società di serie A e B), la Lega Professionisti Serie C e, per il settore formalmente non professionistico, la Lega Nazionale Dilettanti. Nel basket i giocatori sono coalizzati nella GIBA (Giocatori Italiani Basket Associati) e le società datrici di lavoro nella Lega Società di Pallacanestro Serie A, nella Legadue e, per l'area formalmente non professionistica, nella Lega Nazionale Pallacanestro. Se si esaminano gli accordi collettivi stipulati, ovviamente nei settori del professionismo ufficiale (e quindi ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 91/1981), si coglie come essi siano sempre di natura triangolare: e cioè sottoscritti dalla relativa federazione sportiva nazionale, dalla rappresentanza degli atleti e dalla Lega che raggruppa le società interessate dall'accordo.

## 2. L'efficacia soggettiva del contratto collettivo

Il rapporto tra contratto individuale, contratto tipo e accordo collettivo potrebbe sembrare alquanto barocco. In effetti, tra contratto tipo e accordo collettivo non vi può essere dissonanza e anzi il primo non è altro che la parte normativa del secondo. La previsione legislativa di un

<sup>6</sup> Cfr. M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, cit., p. 18 ss. e p. 153 ss.

<sup>7</sup> Cfr. G. VALORI, *Il diritto nello sport*, Giappichelli, Torino, 2005, p. 88 ss.



contratto tipo (che appunto riproduce la parte normativa dell'accordo collettivo) però trova giustificazione nell'esigenza di agevolare le parti del contratto individuale alla stipula del medesimo e di assicurare il pieno rispetto di quanto stabilito nell'accordo collettivo e di rendere più semplice l'approvazione del contratto individuale da parte della federazione.

Uno dei problemi più interessanti che pone questa disciplina è quello se il legislatore abbia costruito un sistema di contrattazione collettiva ad efficacia *erga omnes* e pertanto inequivocabilmente in contrasto con l'art. 39 Cost., perché privo dei requisiti stabiliti dalla suddetta norma costituzionale affinché il contratto collettivo abbia efficacia generale. La soluzione, a prima vista, è agevole: gli sportivi professionisti e le società sportive datrici di lavoro aderiscono in modo volontario, rispettivamente, tramite il tesseramento e l'affiliazione, alla federazione del settore sportivo di attività e di conseguenza all'ordinamento sportivo. Pertanto, con tale volontaria adesione assumono altresì spontaneamente l'impegno di osservare le regole dettate dalle federazioni e dal CONI<sup>8</sup>. E tra queste regole vi sono quelle che impongono di adeguare la disciplina dei rapporti di lavoro professionistici a quanto stabilito dal contratto tipo e dall'accordo collettivo del settore di pertinenza. Inoltre, le società sportive sono affiliate alla lega stipulante l'accordo e gli sportivi alla relativa associazione di rappresentanza anch'essa sottoscrittrice del relativo accordo. Sotto questo profilo non può paventarsi alcuna violazione dell'art. 39 Cost., in quanto l'accordo collettivo per gli sportivi professionisti non esplica né di diritto né di fatto efficacia *erga omnes*. Ciò perché tutti i soggetti da questo interessati si sono già *a priori* volontariamente impegnati a rispettarne le previsioni.

Semmai, v'è da chiedersi quanto in effetti sia volontaria<sup>9</sup> l'adesione all'ordinamento sportivo da parte degli sportivi e delle società. Ma anche qui la risposta è immediata: lo sport ha assunto nella società odierna un tale rilievo socio-economico per cui è interesse dello Stato regolare le condizioni di svolgimento a tutela dei vari soggetti coinvolti. Sicché, chi intende porre in essere un'attività, nell'ambito dei settori così regolamentati, è tenuto a rispettare le relative disposizioni. Altro problema, che qui può essere solo brevemente accennato, è quello se le regole dell'ordinamento sportivo siano e debbano essere del tutto co-

---

<sup>8</sup> Così, cfr. M. DE CRISTOFARO, *Sub art. 4, cit.*, p. 588; V. FRATTAROLO, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 52.

<sup>9</sup> Cfr. F. BIANCHI D'URSO - G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1982, p. 16.

erenti con i principi fondamentali della legislazione statale oppure se sia possibile, e in che termini, un margine di diversificazione. Basti pensare alla questione del mantenimento del vincolo sportivo per gli atleti dilettanti, la cui attuale disciplina, a causa del modo stringente con cui è formulata, si pone apertamente in contrasto con la libertà di associazione costituzionalmente garantita<sup>10</sup>.

Tornando al tema qui in esame, va sottolineato che la garanzia della libertà individuale di adesione del singolo sportivo e della società datrice di lavoro alle regole dell'accordo collettivo può essere spiegata con argomenti differenti da quelli poc' anzi esposti, ma probabilmente ben più persuasivi. Come ha affermato la Corte costituzionale, già nella fondamentale decisione n. 106 del 19 dicembre 1962, ciò che escluderebbe la conformità di una legge all'art. 39 Cost. è se essa cercasse di ottenere il «risultato di una dilatazione ed estensione degli effetti del contratto collettivo a tutti gli appartenenti alla categoria alla quale il contratto si riferisce in maniera diversa da quella stabilita dal precetto costituzionale»<sup>11</sup>. Vale a dire che la norma costituzionale impone condizioni affinché il contratto collettivo acquisisca efficacia *erga omnes* o generale: è necessario che esso sia sottoscritto dagli attori collettivi dotati dei requisiti da essa indicati e mediante la procedura ivi stabilita. Tuttavia, va ricordato che efficacia *erga omnes* del contratto collettivo significa efficacia nei confronti dei dissenzienti, cioè di coloro che non possono essere considerati parti dell'accordo, in quanto, alla stregua del diritto comune, il contratto ha forza di legge tra le parti. In effetti, il problema dell'ambito di efficacia del contratto collettivo di diritto comune (e cioè quello dell'individuazione dei soggetti da esso vincolati), in mancanza di una contrattazione collettiva imperniata sul modello dell'art. 39 Cost., si pone tuttora solo nei confronti dei lavoratori e dei datori non iscritti alle rispettive associazioni stipulanti, poiché gli iscritti vengono considerati, ricorrendo alla figura giuridica della rappresentanza, parti del relativo contratto<sup>12</sup>.

<sup>10</sup> Cfr. A. OLIVERIO, *I limiti all'autonomia dell'ordinamento sportivo. Lo svincolo dell'atleta*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2007, n. 2, p. 45 ss.; A. DE SILVESTRI, *La riforma del calcio dilettantistico in tema di vincolo e di accordi economici*, in *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, a cura di P. MORO - A. DE SILVESTRI - E. CROCETTI BERNARDI - P. LOMBARDI, Euro 92 Editrice, Pordenone, 2002, p. 31 ss.; e già lo stesso A. DE SILVESTRI, *Il contenzioso*, cit., p. 520 ss.

<sup>11</sup> C. cost. 19 dicembre 1962, n. 106, in *Foro. it.*, 1963, I, p. 17 ss.

<sup>12</sup> Cfr., per tutti, F. CARINCI - R. DE LUCA TAMAJO - P. TOSI - T. TREU, *Il diritto sindacale*, 5<sup>a</sup> ed., Utet, Torino, 2006, p. 158 ss.; G. GIUGLIANO, *Il diritto del lavoro*, 101

Per quanto concerne il lavoro sportivo, l'art. 4 della legge n. 91/1981 – probabilmente consapevole della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia e della lettura prevalente del concetto di efficacia *erga omnes* - aggira il limite dell'art. 39 Cost. grazie allo strumento del contratto tipo. E cioè: il contratto individuale è redatto secondo il contratto tipo e, questo è il punto, in tale momento è inserita la clausola che rinvia all'accordo collettivo<sup>13</sup>. Sicché, le parti del contratto individuale si assoggettano volontariamente alle determinazioni dell'accordo collettivo, in quanto sottoscrivono spontaneamente la clausola di rinvio all'accordo collettivo, contenuta nel contratto tipo. Tale meccanismo realizza l'efficacia *erga omnes* dell'accordo collettivo, ma solo in via indiretta. E tale risultato è consono all'art. 39 Cost., in quanto avallato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 309 del 16 ottobre 1997: laddove essa ha escluso il contrasto con tale norma del sistema di contrattazione collettiva del lavoro pubblico privatizzato, specie sotto il profilo del vincolo che lega il singolo lavoratore alle determinazioni del contratto collettivo: perché «l'obbligo di conformarsi, negozialmente assunto, nasce proprio dal rinvio alla disciplina collettiva contenuto in tale contratto»<sup>14</sup>, e cioè in quello individuale. Rinvio alla disciplina collettiva che il lavoratore ha accettato al momento della stipulazione del proprio contratto individuale e che non realizza in alcun modo una forma di coazione assimilabile a quella prodotta da un contratto collettivo con diretta efficacia *erga omnes*. Come sottolinea la Corte costituzionale, nella pronuncia appena citata, «la prestazione e le condizioni contrattuali della stessa trovano la loro origine, non già in una formale investitura, bensì nell'aver il singolo dipendente accettato che il rapporto di lavoro si instauri (o prosegua) secondo regole definite, almeno in parte, nella sede della contrattazione collettiva». Tale ragionamento appare così limpido da potere essere utilizzato, *mutatis mutandis*, anche nell'area del lavoro sportivo per spiegare come l'accordo collettivo sia efficace per entrambe le parti che sottoscrivono il contratto individuale (modellato sul contratto tipo) il quale deve necessariamente fare rinvio al primo.

### 3. *Professionalismo e dilettantismo*

Sembra ragionevole ritenere che l'autonomia dell'ordinamento

---

<sup>13</sup> Cfr. P. AMATO - S. SARTORI, *Gli effetti del nuovo accordo collettivo sul rapporto di lavoro del calciatore professionista*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2006, n. 1, p. 79 ss. e p. 98.

<sup>14</sup> C. cost. 16 ottobre 1997, n. 309, in *Foro it.*, 1997, I, p. 3487.



sportivo vada peraltro lasciata dispiegarsi fino a quando non si scontra con i principi e le regole inderogabili dell'ordinamento statale<sup>15</sup>. Per tanto, per ciò che concerne il diritto del lavoro un problema persistente sta nella circostanza che l'art. 2 della legge n. 91/1981 – la quale, come s'è già anticipato, detta regole solo per i rapporti di lavoro sportivo professionistici – affida all'autonomia delle federazioni sportive, «con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI», la facoltà di disegnare l'area del professionismo e di conseguenza di stabilire il campo di applicazione della stessa legge n. 91/1981 e quindi di tutta la disciplina speciale del rapporto di lavoro professionistico, fissata dalla medesima legge, dall'ordinamento sportivo e anche dagli accordi collettivi stipulati in base a tale normativa.

Più precisamente, l'art. 2 della legge n. 91/1981 afferma che «ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica». Così, la disposizione stabilisce che, per acquisire lo *status* di sportivo professionista, non basta esercitare l'attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità, ma deve anche intervenire la cosiddetta qualificazione della relativa attività da parte della rispettiva federazione, in base alle direttive fissate dal CONI<sup>16</sup>. L'importanza del requisito formale della qualificazione è ribadita dall'art. 5, comma 2, lettera d), del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, secondo cui uno dei compiti del Consiglio Nazionale del CONI è quello di stabilire «in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata, criteri per la distinzione sportiva dilettantistica da quella professionistica».

Orbene, va segnalato che l'ordinamento sportivo, e specie il CONI, non ha adempiuto, in modo coerente, il compito assegnato dalla legge. E cioè il CONI non ha mai emanato direttive per la distinzione dell'at-

<sup>15</sup> Cfr. M. S. GIANNINI, *Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. trim. dir. pub.*, 1996, p. 671 ss.

<sup>16</sup> Cfr. G. GIUGNI, *La qualificazione di atleta professionista*, in *Riv. dir. sport.*, 1986, p. 165 ss.

tività dilettantistica da quella professionistica. Le stesse federazioni sportive si limitano a dichiarare quale sia l'area del professionismo nell'ambito della disciplina sportiva da esse gestita, senza fissare alcun criterio distintivo che non sia di carattere puramente formale. Più frequentemente, peraltro, le federazioni tendono ad escludere del tutto l'esistenza di attività professionistica nel loro ambito. La conseguenza è quella che la distinzione tra professionismo e dilettantismo risulta oggi ricadere nella più assoluta discrezionalità delle singole federazioni sportive nazionali.

L'arbitrarietà dell'uso del potere di qualificazione da parte delle federazioni è resa evidente dal fatto che esse, pur in presenza di situazioni sostanzialmente eguali, ad un certo punto individuano, in totale libertà, la linea di confine tra il professionismo e il dilettantismo, alla stregua della legge n. 91/1981, con gli inevitabili effetti sul piano della disciplina applicabile<sup>17</sup>. Un esempio del genere lo si coglie nel settore del calcio. Qui l'art. 28 delle norme organizzative interne federali della Federazione Italiana Gioco Calcio (NOIF) parla di «professionisti» e afferma che «sono qualificati 'professionisti' i calciatori che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per le società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti Serie C». Mentre il successivo art. 29 è dedicato ai «non professionisti» e stabilisce che «sono qualificati 'non professionisti' i calciatori che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella Lega Nazionale Dilettanti compresi quelli di sesso femminile, quelli che giocano il «calcio a cinque» e quelli che svolgono attività ricreativa».

La verità è che la distinzione tra professionismo e dilettantismo istituita dal legislatore del 1981 partiva dalla visione ideale secondo cui il professionista è chi pratica lo sport alla stessa stregua di un'attività lavorativa, mentre il dilettante si limita a fare ciò a titolo puramente amatoriale e senza alcuna aspettativa di carattere economico. Ma tale concezione, proprio in virtù della sua astrattezza, è stata travolta dalla dif-

---

<sup>17</sup> Da ultimo, cfr., ampiamente, A. DE SILVESTRI, *Ancora in tema di lavoro nello sport dilettantistico*, in *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, a cura di L. MUSUMARRA - E. CROCETTI BERNARDI, Expert, Forlì, 2007, p. 51 ss.; D. ZINNARI, *Atleti dilettanti, sportivi non professionisti*, in *Giustiziasportiva. it*, 2007, n. 1, p. 1 ss.; P. TOSI, *Sport e diritto*, cit., p. 719 ss.; J. TOGINON, *Il rapporto di lavoro sportivo: professionismo e falsi dilettanti*, 2005, in [www.giuslavoristi.it](http://www.giuslavoristi.it); E. CROCETTI BERNARDI, voce *Rapporto di lavoro nel diritto sportivo*, in *Digesto IV, Disc. priv. Sez. comm.*, Aggiornamento, II, 2003, p. 757 ss.



fusione del cosiddetto professionismo di fatto ovvero del falso dilettantismo: e cioè, di ipotesi in cui, pur in mancanza della relativa qualificazione come professionista da parte della federazione, lo sportivo svolge la propria attività a titolo oneroso e con un livello di impegno a tempo pieno pari a quello di un professionista ufficiale<sup>18</sup>.

Il paradosso costituito da un uso disinvolto della sorta di «delega in bianco», in ordine al *discrimen* tra professionismo e dilettantismo, di cui alla legge n. 91/1981, è enfatizzato dalla circostanza che, in alcuni settori, dotati di un'area professionistica, laddove si prende in considerazione l'attività di tipo dilettantistico (come i campionati inferiori del calcio maschile, della pallacanestro e di tutto il calcio femminile), le rispettive federazioni consentono la stipula di cosiddetti «accordi economici» tra atleti e società: accordi che prevedono l'erogazione di somme ben superiori al mero rimborso spese; come, invece, dovrebbe essere se l'attività fosse realmente di tipo dilettantistico. Per non dire delle federazioni, formalmente prive di settore professionistico (come la pallavolo), che governano sport di notevole risonanza economica e che escogitano vari artifici per consentire la percezione degli pseudodilettanti (ovvero professionisti di fatto) di rilevanti somme di denaro<sup>19</sup>.

L'ambiguità della situazione è esaltata anche dal fatto che lo stesso ordinamento sportivo sembra ammettere che oggi la contrapposizione non è più tra professionismo, in cui la pratica dello sport è una vera e propria attività di lavoro retribuito, e dilettantismo, laddove invece mancano quelle caratteristiche. Invero, nei documenti ufficiali del mondo sportivo si coglie il tentativo di porre accanto al professionismo così formalmente qualificato un'area definita, con una formula alquanto vaga, di «non professionismo» in cui può rientrare il dilettantismo puro, ma anche il professionismo di fatto. Così, l'art. 6, comma 4, lettera d), del nuovo Statuto del CONI, adottato dal Consiglio Nazionale del medesimo ente il 26 febbraio 2008 glossa, in modo non irrilevante, la già menzionata formula di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 242/1999, sottolineando che tra i compiti del Consiglio Nazionale vi sia quello di stabilire «in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo nazionale e nell'ambito di ciascuna Federazione sportiva nazionale e delle Discipline sportive associate, i criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica o comunque non professionistica da quella professioni-

<sup>18</sup> Cfr. F. REALMONTE, *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in *Riv. dir. sport.*, 1997, p. 372 ss.; M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, cit., p. 53 ss.

<sup>19</sup> Cfr. A. DE SILVESTRI, *Ancora in tema di lavoro*, cit., p. 64 ss.

stica». Considerazione analoga vale per alcune direttive contenute nei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite, approvati dal Consiglio Nazionale del CONI il 28 febbraio 2007. Qui il principio n. 24 è denominato, non senza significato, «attività professionistica e non professionistica» e afferma che «in considerazione delle specifiche esigenze delle singole discipline afferenti alle Federazioni e alle Discipline Sportive Associate, anche connesse alle normative delle Federazioni internazionali, i criteri per la distinzione tra attività professionistica e non professionistica sono rimessi alla autonomia statutaria nel rispetto dei principi posti dalla legge n. 91/1981 e successive modificazioni». Mentre il successivo principio n. 25 dichiara che «l'istituzione del settore professionistico da parte di una Federazione Sportiva Nazionale è possibile, mediante specifica previsione statutaria, in presenza di una notevole rilevanza economica del fenomeno e a condizione che l'attività in questione sia ammessa dalla rispettiva Federazione internazionale». E già s'è detto, per quanto concerne il calcio, degli artt. 28 e 29 delle NOIF che distinguono tra «professionisti» e «non professionisti». A ciò va aggiunto che l'art. 29 delle NOIF ammette l'erogazione di spettanze economiche ad alcune categorie di «non professionisti», tramite la sottoscrizione di appositi «accordi economici annuali», secondo la regolamentazione disposta dall'art. 94 *ter* delle stesse NOIF e che verrà esaminato in seguito.

Va qui sottolineato come la scelta dell'ordinamento sportivo rimanga quella di limitare il più possibile il riconoscimento del professionismo al suo interno e di trovare ingegnose soluzioni per consentire l'erogazione di compensi agli pseudodilettanti, o «non professionisti», arrivando per giunta a negare in radice che ci si trovi di fronte a qualunque tipo di rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Infatti, il già citato art. 29 delle NOIF dice esplicitamente che «per tutti i calciatori 'non professionisti' è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato» e poi passa a menzionare le tipologie di somme di denaro che possono essere comunque loro erogate. La cosa singolare è che un calciatore professionista, quindi titolare di un vero e proprio contratto di lavoro subordinato *ex lege* n. 91/1981, il quale milita nel campionato di serie B, può percepire una retribuzione minima annuale, come definita dal vigente accordo collettivo, ben inferiore al limite massimo di quanto è consentito attribuire ad un calciatore «non professionista», in base all'art. 94-*ter* delle NOIF, il quale però formalmente non è titolare di alcun contratto di lavoro. La sensazione è pertanto quella

di trovarsi nel bel mezzo di un vero e proprio *legal nightmare* e cioè un incubo giuridico<sup>20</sup>.

Anche nella pallacanestro, in cui esiste un settore professionistico accanto ad uno «non professionistico», è stata adottata una soluzione simile a quella poc'anzi menzionata per i calciatori «non professionisti». Infatti, l'art. 4-bis, comma 1, del regolamento esecutivo della Federazione Italiana Pallacanestro dice che «sono qualificati 'non professionisti' i giocatori e le giocatrici che, a seguito di tesseramento nazionale o regionale, svolgono attività per società partecipanti ai campionati nazionali o regionali maschili o femminili, esclusi quindi i campionati nazionali maschili definiti professionisti»; e, al comma 2, aggiunge che per tutti i giocatori o giocatrici tesserati, così come definiti al comma 1 del presente articolo, è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato». Tuttavia, il comma 3 della stessa disposizione precisa che «esclusivamente per i giocatori o giocatrici tesserati, così come definiti al comma 1 del presente articolo, possono essere riconosciute erogazioni per la fase di preparazione e per l'attività relativa a gare di campionato, gare amichevoli, gare di coppa Italia e tornei nonché rimborsi forfettari di spesa, indennità di trasferta e voci premiali relative alle loro prestazioni sportive nella misura concordata, anche tramite le Leghe, riconosciute, di appartenenza»; e che «l'importo potrà essere previsto, in via alternativa e non concorrente, mediante l'erogazione di una somma lorda annuale da corrisondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto, comunque, della legislazione fiscale vigente». Significativo è il fatto che il comma 4 del medesimo enunciato afferma che «comunque, sia nel caso di erogazione di somme così come distinte al comma precedente, sia nel caso di erogazione di somma cumulativa annuale, l'accordo economico dovrà risultare sottoscritto dalle parti».

Insomma, pare proprio di trovarsi di fronte a contratti di lavoro, poiché si tratta di accordi che prevedono uno scambio tra prestazione sportiva e somme di denaro; contratti di lavoro e quindi di scambio, però caratterizzati dall'esclusione della loro natura subordinata o autonoma. Ciò solo perché stipulati da atleti qualificati, dalla rispettiva federazione, come «non professionisti» e pertanto ritenuti non assoggettabili alla legge n. 91/1981.

<sup>20</sup> Cfr. E. CROCETTI BERNARDI, voce *Rapporto di lavoro*, cit., p. 766; L. MUSUMARRA, *Il rapporto di lavoro sportivo*, in AA.VV., *Diritto dello sport*, Le Monnier, Firenze, 2004, p. 169.



Beninteso, la possibilità che la qualificazione formale sia (come sovente accade nel mondo sportivo) scissa dal dato sostanziale sembra in contrasto con i principi del diritto nazionale del lavoro, del diritto comunitario e con quelli dello stesso ordinamento sportivo internazionale<sup>21</sup>. Da ultimo basti osservare che l'art. 2 del nuovo regolamento della FIFA, riguardante lo *status* e i trasferimenti internazionali dei calciatori, afferma che «professionista è colui che ha un contratto scritto con la società e che in cambio della propria prestazione riceve un importo superiore alle spese sostenute per l'esercizio della prestazione calcistica»; mentre «tutti gli altri giocatori sono considerati dilettanti».

Di conseguenza, appare ragionevole non potere escludere la possibilità che il giudice ordinario ritenga ingiustificata la linea di confine tracciata dall'ordinamento sportivo e riconduca un determinato rapporto, formalmente qualificato come dilettantistico, nell'area del professionismo. Autorevole dottrina ha, con arguzia, ricordato che un'operazione simile è stata effettuata dalla giurisprudenza quando ha coniato una nozione di dirigente d'azienda alla stregua dell'art. 2095 c.c. e, in base a questa, ha vagliato la correttezza dell'attribuzione in concreto della relativa categoria soprattutto ai fini dell'applicazione della disciplina legale speciale<sup>22</sup>. Pertanto, se per l'area del professionismo esiste un contratto tipo/accordo collettivo, il giudice potrebbe applicare questa fonte di regolazione (insieme ovviamente alla legge n. 91/1981) anche al rapporto non riconosciuto come professionistico dall'ordinamento sportivo. Di conseguenza, il giudice non potrebbe applicare la disciplina generale del lavoro subordinato, in quanto è la legge speciale ad escludere che ciò possa avvenire. Secondo questa prospettiva, l'intervento dell'organo giudiziario, in effetti, si limita a spostare la linea di confine tra professionismo e dilettantismo arbitrariamente fissata dalla federazione. Invece, laddove manchi del tutto un'area professionistica e il giudice ritenga integrata la fattispecie del lavoro subordinato, scontata l'estensione della legge n. 91/1981, la determinazione dei relativi trattamenti economici non potrà avvenire che sulla base del-

---

<sup>21</sup> Cfr., ampiamente, A. DE SILVESTRI, *Ancora in tema di lavoro*, cit., p. 56 ss.; L. MUSUMARRA, *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2005, n. 2, p. 39 ss.; ID., *Il rapporto di lavoro dello sportivo nel diritto comunitario*, in *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, cit., p. 113 ss.; e, in questa direzione, cfr. T. PESCARA, 18 ottobre 2001, in *Foro it.*, 2002, I, p. 906. Di diverso avviso cfr. A. GUADAGNINO, *Il trattamento previdenziale dei calciatori «non professionisti»*, in *Inf. prev.*, 2003, p. 418 ss.

<sup>22</sup> Cfr. P. TOSI, *Sport e diritto*, cit., p. 720 ss.

l'art. 36 Cost.: ciò a causa dell'assenza di un contratto tipo/accordo collettivo che possa fungere da parametro di riferimento.

Alla stregua di questa linea di pensiero l'inapplicabilità della disciplina generale del rapporto di lavoro subordinato risiede nella circostanza che la legge n. 91/1981 detta una disciplina speciale del lavoro sportivo partendo dal presupposto che vi sia una zona dove essa comunque possa dispiegare i propri effetti. Se questa zona non è stata identificata dagli organi cui il legislatore ha affidato il relativo compito (realizzando una sorta di delega di potere normativo), allora pare logico ritenere che spetti al giudice di intervenire, in via di supplenza, e inoltre di fare uso della disciplina speciale la quale appunto altrimenti resterebbe lettera morta. Né pare che tale suggerimento possa incorrere nel divieto di applicazione analogica di cui all'art. 14 delle disp. prel. c.c., poiché qui non sembra trattarsi di vera e propria applicazione analogica, ma dell'intervento del giudice che si limita a sostituirsi al soggetto originariamente incaricato dal legislatore di precisare i contorni di una determinata fattispecie (che in sostanza è rimasto inerte), tenendo conto della concreta realtà di fatto<sup>23</sup>.

Ad onor del vero, non va trascurato di porre in risalto come questa soluzione, benché fondata su buoni argomenti, sia assolutamente controvertibile e che, in base ad un'altra opinione, la quale sembra quella ormai prevalente in dottrina e in giurisprudenza, la questione vada risolta qualificando come vero e proprio rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. quello del professionista di fatto. E, ovviamente, con

<sup>23</sup> In questa prospettiva cfr. F. REALMONTE, *L'atleta professionista*, cit., p. 376; P. ICHINO, *Il lavoro subordinato: definizione e inquadramento*, Giuffrè, Milano, 1992, p. 100; L. MERCURI, voce *Sport professionistico*, in *Noviss. Digesto it.*, App. VII, 1987, p. 519; nonché E. CROCKETTI BERNARDI, *Le discriminazioni nei confronti degli atleti stranieri*, in *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, cit., p. 87 ss.; ID., voce *Rapporto di lavoro*, cit., p. 757; Pret. Busto Arsizio 12 dicembre 1984, in *Giust. civ.*, 1985, I, p. 2085 ss., con nota favorevole di C. ZOLI, *Sul rapporto di lavoro professionistico*; e anche, seppure implicitamente, Cass. 1 agosto 2003, n. 11751 inedita.

<sup>24</sup> Cfr. A. DE SILVESTRI, *Ancora in tema di lavoro*, cit., p. 62; D. ZINNARI, *Atleti dilettanti*, cit., p. 37, il quale menziona alcune inedite pronunce della giurisprudenza di merito che adottano questa soluzione. Inoltre, nello stesso senso, cfr. G. MARTINELLI, *Il rapporto di lavoro nello sport dilettantistico: problematiche e prospettive*, in *Giustiziasportiva.it*, 2005, n. 2, p. 37 ss.; ID., *Lavoro autonomo e subordinato nell'attività di sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1993, p. 12 ss.; G. VALORI, *Il diritto nello sport*, cit., p. 200 ss.; M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, cit., p. 62 s.; G. VIDIRI, *Il lavoro sportivo*, cit., p. 45 ss.; B. BERTINI, *Il contratto di lavoro sportivo*, cit., p. 762 ss. E cfr. anche le decisioni esaminate da E. CROCKETTI BERNARDI, *Lo sport tra lavoro e passatempo*, in *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, cit., p. 20 ss.; nonché Trib. Ancona 4 luglio 2001, in *Inf. prev.*, 2002, p. 1081.

l'inevitabile applicazione della disciplina tipica, una volta accertati i requisiti della subordinazione nel concreto atteggiarsi dello svolgimento del rapporto<sup>24</sup>. D'altra parte, per l'ordinamento sportivo, questa è una conclusione più drammatica (rispetto a quella dell'estensione della legge n. 91/1981 e dei prodotti dell'autonomia collettiva), in quanto consente l'applicazione della disciplina generale che, com'è ovvio, non è affatto modellata tenendo conto delle specificità del mondo dello sport. La magmaticità del fenomeno del professionismo di fatto ha così offerto spunto alla dottrina (e alla scarsa giurisprudenza) per fornire molteplici ricostruzioni al riguardo<sup>25</sup>. Non va poi esclusa l'eventualità che la stessa legge n. 91/1981 possa essere dichiarata incostituzionale proprio nella parte in cui affida al giudizio, di fatto del tutto arbitrario, delle singole federazioni la scelta quanto al campo di applicazione della medesima normativa. Se, infatti, si parte dall'idea che la legge n. 91/1981 rappresenta la disciplina tipica del lavoro sportivo, allora potrebbero essere utilizzate le argomentazioni con cui la Corte Costituzionale ha ribadito il principio dell'indisponibilità del tipo lavoro subordinato non solo nei confronti delle parti contrattuali, ma anche dello stesso legislatore ordinario; e ha dichiarato l'illegittimità di disposizioni legali che determinavano *a priori* (qualificandolo come autonomo) la natura del rapporto di lavoro<sup>26</sup>.

Peraltro, basta una rapida lettura ai repertori per rendersi conto della difficoltà dell'emersione, sul piano giurisprudenziale, di tali problematiche. Questo perché il mondo del falso dilettantismo (cioè quello del professionismo di fatto) vive schiacciato dalle pressioni dell'ordinamento sportivo, di cui la massima espressione è costituita dalle variegate e sicuramente illecite clausole compromissorie ivi operanti; e perciò, com'è stato sottolineato con efficacia, si trova «avviluppato in una rete di abitudini e compromessi»<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup> Cfr. G. LIOTTA, *La gratuità nello sport*, in *Temi di diritto sportivo*, a cura di L. SANTORO, Leopardi, Palermo, 2006, p. 118 ss.; Trib. Napoli 29 gennaio 1996, in *Riv. dir. sport.*, 1997, p. 91 ss., con nota di G. DE MARZO, *Profili della tutela giuridica del calciatore dilettante*; Trib. Roma 7 febbraio 1995, in *Riv. dir. sport.*, 1995, p. 633 ss., con nota di R. ZANOTTI che passa in rassegna la variegata e talvolta bizzarra giurisprudenza dell'epoca.

<sup>26</sup> Cfr. C.cost. 29 marzo 1993, n. 121, in *Foro it.*, 1993, I, p. 2432 ss.; C. cost., 31 marzo 1994, n. 115, in *Riv. it. dir. lav.*, 1995, II, p. 227 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, *La disponibilità del rapporto di lavoro subordinato*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2001, I, p. 95 ss.

<sup>27</sup> P. TOSI, *Sport e diritto*, cit., p. 718 ss. E, in generale, cfr. F. BLANDO, *La giustizia sportiva: una introduzione*, in *Riv. fac. Scienze mot.* Palermo, 2008, p. 85 ss.



Come s'è già visto, in effetti, l'ordinamento sportivo ha in sostanza creato pseudomoduli contrattuali con cui regolare il rapporto tra società e professionisti di fatto: questo è avvenuto per le zone formalmente dilettantistiche a ridosso di quelle professionistiche di alcune federazioni (come nel calcio e nel basket), oppure per tutta l'area in apparenza dilettantistica di federazioni che non riconoscono il professionismo al loro interno. E, com'è stato ben messo in evidenza da alcune analisi, queste soluzioni, pur eliminando alcune gravi lacune sul piano della tutela dei professionisti di fatto, sono alquanto discutibili sotto il profilo della coerenza ai principi del sistema del diritto del lavoro<sup>28</sup>.

D'altra parte, un chiaro sintomo della difficoltà di giustificare le scelte dell'ordinamento sportivo alla stregua dei principi lavoristici è dato dall'ibrida situazione che si determina quando si regola l'assetto economico del rapporto tra una società dilettantistica e un allenatore professionista. A tal punto che qualche anno fa venne stipulato un vero e proprio accordo collettivo – tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori di Calcio – per gli allenatori professionisti che prestavano la loro opera presso società dilettantistiche. Con ciò determinando il paradosso che, nel medesimo settore del calcio dilettantistico di riferimento della Lega Nazionale Dilettanti, si trovavano soggetti che svolgevano prestazioni di eguale natura, gli allenatori professionisti e gli allenatori qualificati come dilettanti, ma al tempo stesso dotati di uno *status* giuridico ben differente. Inoltre, anche per gli allenatori qualificati come dilettanti vengono escogitate soluzioni per garantire loro erogazioni monetarie a mo' di compenso per la relativa prestazione; ma ciò si realizza sempre tramite formule che contestualmente escludono l'esistenza di qualsivoglia rapporto di lavoro<sup>29</sup>. E l'impossibilità di negare la reale natura di lavoro subordinato di tali relazioni è dimostrata dalle argomentazioni, alquanto apodittiche e non persuasive, utilizzate proprio da chi cerca di legittimarne la conformità con i principi dell'ordinamento statale e quindi di negare che tra le relative parti possa essere stato instaurato un qualsivoglia rapporto di lavoro<sup>30</sup>.

<sup>28</sup> Cfr. A. DE SILVESTRI, *Ancora in tema di lavoro*, cit., p. 64 ss.; ID, *La riforma del calcio dilettantistico*, p. 44 ss.; E. CROCKETTI BERNARDI, voce *Rapporto di lavoro*, cit., p. 766 s.

<sup>29</sup> Cfr., *amplius*, A. DE SILVESTRI, *Ancora in tema di lavoro*, cit., p. 81 ss.

<sup>30</sup> Cfr. M. GRASSANI, *L'allenatore dilettante non può essere lavoratore subordinato*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2006, n. 2, p. 35 ss.; A. GUADAGNINO, *Gli allenatori di calcio non professionisti: tutela previdenziale e tutela antinfortunistica*, in *Giustiziasportiva.it*, 2006, n. 3, p. 9 ss.; App. Venezia 21 marzo 2006, in *Giustiziasportiva.it*, 2006, n. 3, p. 1 ss.

Di fronte a situazioni del genere, molto lontane dal corrispondere ai parametri minimi della coerenza sistematica e contrarie ai principi base del diritto del lavoro dello Stato, è così evidente la necessità di una riforma della normativa sul lavoro sportivo, in modo tale da assoggettare a regole uniformi, qualunque esse siano, tutti quei casi in cui l'attività sportiva, per il livello d'impegno personale richiesto e la connessa risonanza economica, assuma le modalità di svolgimento e gli elementi sintomatici di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

#### 4. *L'azione collettiva tra sport professionistico e dilettantistico*

Se questo poc'anzi brevemente descritto è il quadro problematico che concerne la qualificazione del lavoro sportivo, e da cui risulta un evidente contrasto delle scelte dell'ordinamento sportivo con i principi dell'ordinamento dello Stato, appare opportuno analizzare più in dettaglio il ruolo dell'azione dell'autonomia collettiva, per rendersi conto della sua notevole importanza e anche di come essa abbia cercato di colmare le lacune di tutela presenti nell'area del professionismo di fatto.

Come s'è accennato, da tempo, operano associazioni di sportivi che svolgono una pregnante azione a tutela dei soggetti rappresentati e che si pongono di fatto come sindacato unico nell'ambito della categoria di riferimento. Per quanto concerne le società datrici di lavoro, la loro rappresentanza è, in genere, unica, per ciascun settore di riferimento, tranne i casi del calcio dove esistono la Lega Nazionale Professionisti, la Lega Professionisti Serie C e la Lega Nazionale Dilettanti; o della pallacanestro dove operano la Lega Società di Pallacanestro Serie A, la Legadue e la Lega Nazionale Pallacanestro. Tuttavia, stante il valore fondamentale del principio di libertà sindacale di cui all'art. 39 Cost., nulla esclude che in futuro si realizzino le condizioni per un effettivo pluralismo sindacale, caratterizzato dalla presenza di una molteplicità di sindacati, nella stessa categoria contrattuale, sia dal lato degli sportivi sia dal lato delle società datrici di lavoro. D'altra parte, lo stesso art. 4, comma 1, della legge n. 91/1981 ammette tale eventualità quando parla di «accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate». E inoltre la stessa disposizione utilizza un'espressione tanto generica da lasciare ampio spazio ai «rappresentanti delle categorie interessate» di scegliere qualunque forma organizzativa<sup>31</sup>.

<sup>31</sup> Cfr. M. DE CRISTOFARO, *Sub art. 4, cit.*, p. 584 ss.; M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro, cit.*, p. 154 ss.



S'è già segnalato il particolare ruolo svolto dall'Associazione italiana calciatori (AIC). Questa associazione, nata nel 1968, ha svolto, fin dalle sue origini, un'importante azione sindacale che ha contribuito in modo decisivo al varo della legge n. 91/1981 e al miglioramento delle condizioni dei calciatori professionisti, avvalendosi di tutti i mezzi di lotta dei sindacati tradizionali, tra cui anche lo sciopero<sup>32</sup>. L'AIC rappresenta tutti i calciatori professionisti ai fini della predisposizione dell'accordo collettivo e del contratto tipo previsti dalla legge n. 91/1981. Basta un rapido sguardo alla successione dei vari accordi collettivi relativi al calcio professionistico per cogliere immediatamente come sia stato perfezionato il contenuto degli stessi, con il trascorrere dei vari rinnovi contrattuali, e come sia stata migliorata e innalzata la tutela minima ivi contenuta<sup>33</sup>. Questo è un dato da non trascurare in quanto, talvolta, la categoria dei calciatori professionisti non è così privilegiata come appare. Tanti calciatori non godono nemmeno di un attimo di celebrità e sono costretti a reinventarsi una vita non appena si superano determinate soglie di età oppure quando la fortuna gira per il verso sbagliato. Sia sufficiente ricordare il caso del giocatore della Roma, Tommasi, il quale, rientrando dopo un lungo infortunio, pur di giocare, si dovette accontentare, stando alle notizie della stampa specializzata, di una retribuzione mensile alquanto esigua, poiché ancorata ai minimi stabiliti dall'accordo collettivo, che nella realtà vengono ampiamente superati ad opera dei contratti individuali. Al riguardo, basta tenere conto delle informazioni largamente diffuse sugli stipendi medi dei compagni di squadra (la Roma) del calciatore Tommasi e delle altre compagini che militavano nello stesso campionato.

Certo, restano alcuni nodi irrisolti. Uno di questi è se esista o meno un diritto del calciatore alla prestazione dell'attività lavorativa: problema che va inquadrato in quello più generale se sussista per ogni sportivo professionista il diritto allo svolgimento dell'attività lavorativa<sup>34</sup>. A questo proposito, l'art. 7, comma 1, del vigente accordo collettivo per i calciatori di serie A e B del 4 ottobre 2005, si limita a sancire che «in ogni caso il calciatore ha diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra, salvo il disposto di

<sup>32</sup> Sulle problematiche scaturenti dall'autotutela collettiva nell'ordinamento sportivo, cfr., in generale, P. SANDULLI, *Autotutela collettiva e diritto sportivo*, in *Dir. lav.*, 1988, I, p. 281 ss.; M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro*, cit., p. 160 ss.; V. CIANCHI, *Profili sindacali del rapporto di lavoro sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1990, p. 285 ss.

<sup>33</sup> Cfr. P. AMATO - S. SARTORI, *Gli effetti del nuovo accordo collettivo*, cit., p. 82 ss.

<sup>34</sup> Cfr., M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, cit., p. 108 ss.

cui *infra sub* art. 11»; e tale ultima disposizione prevede il venir meno del suddetto diritto qualora vengano accertati inadempimenti o violazioni delle altre norme di riferimento da parte del calciatore. Pertanto, la dottrina osserva che «la formulazione dell'art. 7, quindi, non lascia dubbi al riguardo: non è rinvenibile in alcun modo il diritto del calciatore alla prestazione lavorativa, intesa come partecipazione del calciatore alle competizioni agonistiche in cui la società è impegnata»; e che «se non è possibile individuare un diritto alla prestazione dell'atleta è pur sempre possibile valutare il problema da una diversa angolatura. Ovvero come ipotesi di danno professionale o biologico». E, in via conclusiva, si sottolinea che «sarebbe stato auspicabile, pertanto, che l'accordo collettivo avesse inciso maggiormente su questo aspetto, data la frequenza con cui si verificano casi di esclusione di giocatori dalla prima squadra, non essendo previsto alcun rimedio certo»<sup>35</sup>. Orbene, non può essere dimenticato che, secondo la tradizionale opinione della dottrina, il rapporto di lavoro sportivo è uno di quelli (in via tendenziale limitati) in cui è, in modo indiscutibile, configurabile la protezione giuridica dell'interesse del lavoratore allo svolgimento effettivo della prestazione<sup>36</sup>. E tale soluzione prescinde dal tipico riferimento normativo costituito dall'art. 2103 c.c., poiché l'art. 4, comma 8, della legge n. 91/1981, esclude l'applicabilità di tale disposizione. Invero, per fondare la conclusione anzidetta non v'è affatto bisogno di questo enunciato. Ciò in quanto l'attività dedotta *in obligatione* è di tale natura per cui lo sportivo ha un oggettivo interesse all'effettivo svolgimento della stessa: posto che l'esecuzione della prestazione consente all'atleta di dimostrare le proprie capacità e di aumentare il proprio valore di mercato. Peraltro, com'è noto, la prevalente giurisprudenza è andata al di là della concezione tradizionale per cui un diritto del lavoratore all'effettività della prestazione fosse configurabile in relazione a particolari rapporti caratterizzati da un «tipo di attività intrinsecamente vantaggiosa per lo stesso protagonista»<sup>37</sup>. Infatti, i giudici, con una calibrata esegesi dell'art. 2103 c.c., affermano in via generale l'esistenza di un diritto del prestatore all'effettivo svolgimento della prestazione

---

<sup>35</sup> P. AMATO - S. SARTORI, *Gli effetti del nuovo accordo collettivo*, cit., p. 87 s. Cfr. anche E. CROCETTI BERNARDI, *Lo sport tra lavoro e passatempo*, cit., p. 42 ss.

<sup>36</sup> Cfr. M. DELL'OLIO, *Lavoro sportivo e diritto del lavoro*, cit., p. 325.

<sup>37</sup> Cfr. A. VALLEBONA, *Istituzioni di diritto del lavoro*, vol. II, *Il rapporto di lavoro subordinato*, 6° ed., Cedam, Padova, 2008, p. 162 ss.; M. ROCCELLA, *Manuale di diritto del lavoro*, 2° ed., Giappichelli, Torino, 2005, p. 270 ss.

lavorativa<sup>38</sup>. Ciò perché «stanti la lettera e la *ratio* dell'art. 2103 c.c., la violazione di tale norma si ha identicamente sia nell'ipotesi di assegnazione del dipendente a mansioni inferiori, sia nell'ipotesi in cui il dipendente sia lasciato inattivo, in quanto il lavoro non è solo un mezzo di guadagno, ma costituisce un mezzo prevalentemente di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino»<sup>39</sup>. Inoltre, la conclusione trova ancoraggio positivo nella moderna lettura dell'art. 2087 c.c., da cui si ricava che la tutela della personalità morale del lavoratore presuppone il riconoscimento del diritto di questi all'esecuzione effettiva della prestazione<sup>40</sup>. E l'art. 2087 c.c. risulta sicuramente applicabile ai rapporti di lavoro sportivo professionistico.

Di conseguenza, proprio per quanto concerne il calciatore professionista (ma lo stesso vale per ogni atleta), non dovrebbero esservi più dubbi sull'esistenza del suo diritto all'esecuzione della prestazione lavorativa e, in particolare, alla partecipazione alle singole partite, che costituisce il momento fondamentale e culminante di tutta la sua attività. Diritto che ovviamente non è senza limiti, ma va bilanciato con il potere direttivo datoriale che si esprime tra l'altro nelle scelte tecniche adottate dall'allenatore con riguardo alla formazione della squadra da schierare in campo<sup>41</sup>. Così, il calciatore professionista potrebbe avvalersi di tutti i rimedi predisposti dall'ordinamento per garantire il rispetto del proprio diritto alla partecipazione alle gare. In particolare, il lavoratore potrebbe ottenere tutela con la condanna del datore al corretto adempimento degli obblighi contrattuali: vale a dire mediante l'ordine giudiziale di reintegrazione nell'esercizio delle mansioni convenute<sup>42</sup>, che produce l'effetto positivo di spingere il debitore ad adempiere spontaneamente. Comunque, qualora il suddetto diritto restasse a

<sup>38</sup> Cfr. Cass. 3 giugno 1995, n. 6225, in *Riv. it. dir. lav.*, 1996, II, p. 363 ss., con nota di A. VALLEBONA, *Spunti critici sulla questione del diritto del lavoratore allo svolgimento della prestazione*; Cass. 2 gennaio 2002, n. 10, *ivi*, 2003, II, p. 58 ss.; Cass. 8 novembre 2004, n. 21253, in *Not. giur. lav.*, 2005, p. 327; L. NOGLER, *La «deriva» risarcitoria della tutela dei diritti inviolabili del lavoratore dipendente*, in *Quad. dir. lav. rel. ind.*, n. 29, 2006, p. 60.

<sup>39</sup> Cass. 13 agosto 1991, n. 8835, in *Riv. it. dir. lav.*, 1992, II, p. 954, con nota di F. FOCARETA, *Sottrazione di mansioni e risarcimento del danno*. Così, anche Cass. 4 ottobre 1995, n. 10405, in *Foro it.*, 1995, II, p. 3137 ss.; Cass. 15 settembre 2004, n. 18537, in *Lav. giur.*, 2005, p. 239.

<sup>40</sup> Cfr. G. PERA, *Sul diritto del lavoratore a lavorare*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1991, II, p. 388 ss.

<sup>41</sup> Cfr. M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, *cit.*, p. 109.

<sup>42</sup> Cfr. Cass. 12 ottobre 1999, n. 11479, in *Not. giur. lav.*, 2000, p. 45 ss.



lungo violato senza alcuna valida giustificazione, il calciatore potrebbe anche avviare l'azione per il risarcimento dei danni subiti. Infatti, la prassi ha messo in luce casi in cui l'esclusione dagli allenamenti, dalla preparazione precampionato e, soprattutto, la prolungata mancata utilizzazione nella prima squadra del giocatore sono stati disposti senza alcuna valida motivazione disciplinare o riconducibile a reali ragioni d'ordine tecnico o tattico; bensì, hanno rappresentato soltanto gli strumenti per premere sul calciatore in modo da convincerlo a ridimensionare le proprie pretese economiche e ad accettare le più ridotte proposte datoriali. Con l'ulteriore effetto dannoso però di compromettere il valore di mercato e l'immagine professionale del medesimo calciatore, a volte anche irreversibilmente<sup>43</sup>.

Questa conclusione appare comunque concepibile in via teorica, perché, sul piano pratico, le consuetudini e le pressioni dell'ordinamento sportivo inducono lo sportivo professionista, consapevole di essere sottoutilizzato o di non essere utilizzato affatto, senza alcuna valida ragione, a trovare soluzioni più morbide: come, per esempio, lo scioglimento anticipato del vincolo contrattuale o la cessione ad altra squadra. Anche perché il ricorso alla via giudiziaria di fatto escluderebbe il calciatore dal mondo sportivo.

Semmai, proprio la contrattazione collettiva dell'area dello sport professionistico ha, con scelta meritoria, da tempo applicato una soluzione simile a quella suggerita in via generale per gli altri settori del lavoro subordinato, consistente nell'introdurre penali monetarie per sanzionare gli illegittimi comportamenti datoriali a danno della professionalità del lavoratore<sup>44</sup>: lì per assorbire qualsiasi risarcimento del danno da dequalificazione, e qui però volte a remunerare la prolungata e ingiustificata inattività dello sportivo, da accertare da apposito collegio conciliativo-arbitrale cui si possa rivolgere il lavoratore senza temere alcuna ritorsione da parte della società datrice di lavoro. E in effetti l'art. 12 del vigente accordo collettivo per i calciatori di serie A e B disciplina le «azioni a tutela dei diritti del calciatore» e, al comma 2, prevede una determinata procedura per garantire il calciatore «nell'ipotesi di violazione della previsione di cui *sub* 7.1.» del medesimo accordo: secondo cui «la società fornisce al calciatore attrezzature idonee alla preparazione e mette a sua disposizione un ambiente consono alla

---

<sup>43</sup> Cfr. P. AMATO, *Il mobbing nel mondo del calcio professionistico*, in *Riv. dir. econ. sport.*, 2005, n. 3, p. 39 ss.

<sup>44</sup> Cfr. A. VALLEBONA, *Istituzioni di diritto del lavoro*, cit., p. 168.

sua dignità professionale»; e «in ogni caso il calciatore ha diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la propria squadra». Sicché, come recita l'art. 12, comma 2, dell'accordo collettivo, di fronte alla violazione della disposizione di cui all'art. 7, comma 1, «il calciatore può diffidare per iscritto la società, invitandola ad adempiere»; e «qualora la società non adempie spontaneamente entro il termine perentorio di giorni tre dalla ricezione della diffida, il calciatore può adire il collegio arbitrale per ottenere a sua scelta la reintegrazione ovvero la risoluzione del contratto». La disposizione afferma inoltre che «in entrambi i casi il calciatore ha altresì diritto al risarcimento del danno in misura non inferiore al venti per cento della parte fissa della retribuzione annua lorda». L'art. 12, comma 4, aggiunge che «se, dopo la pronuncia del collegio arbitrale di reintegrazione del calciatore, la società non provvede entro il termine di giorni cinque dalla ricezione della comunicazione del dispositivo del lodo, il calciatore ha diritto di ottenere dal collegio arbitrale la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, da determinarsi nella misura della retribuzione contrattuale dovuta fino al termine della stagione sportiva». Certo, la penale così prevista dovrebbe svolgere una significativa azione deterrente e compensativa. A tal punto che la giustizia arbitrale afferma che «il diritto a partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato si atteggia come prerogativa indefettibile e fondamentale del calciatore e a presupposto per la realizzazione della sua professionalità»<sup>45</sup>.

Però, la disposizione in esame e la connessa misura sanzionatoria non offrono tutela per i casi, poc' anzi accennati, di ingiustificata mancata utilizzazione della prestazione del calciatore nelle competizioni agonistiche. A tal punto che non si può non condividere l'osservazione secondo cui «sarebbe stato auspicabile l'inserimento, nell'accordo, di una norma che riformulasse il diritto dell'atleta a partecipare, oltre agli allenamenti e al ritiro precampionato, anche alle competizioni, amichevoli o ufficiali, in cui la squadra è impegnata, tenendo conto della misura del danno professionale che il calciatore subisce per le ipotesi in cui è escluso illegittimamente»<sup>46</sup>.

Ritornando all'esame delle forme di manifestazione dell'azione collettiva, un aspetto particolarmente rilevante è dato dalla circostanza che, a partire dal 10 aprile 2000, con una decisione definitiva «storica»,

<sup>45</sup> Così le pronunce citate da E. CROCETTI BERNARDI, *Lo sport tra lavoro e passatem-*  
*po, cit.*, p. 43.

<sup>46</sup> P. AMATO - S. SARTORI, *Gli effetti del nuovo accordo collettivo, cit.*, p. 99.

l'AIC ha esteso la sua azione sindacale, di tutela e di assistenza, anche ai calciatori dei settori non considerati formalmente professionistici, sebbene di fatto sì: e cioè i calciatori/calciatrici, qualificati come «non professionisti», tesserati con società partecipanti ai campionati nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, oppure praticanti il calcio femminile e il calcio a 5. Questa azione sindacale ha assunto le forme più variegate e soprattutto ha prodotto importanti risultati sotto il profilo della graduale abolizione del vincolo sportivo e della garanzia dei diritti di natura economica dei calciatori<sup>47</sup>. S'è diffusa così, anche in quest'ambito, una contrattazione collettiva, ma contraddistinta dalla particolarità che essa è del tutto informale. Infatti, questa negoziazione si svolge in un'area cui non si applica la legge n. 91/1981, né le stesse norme organizzative interne federali fanno riferimento a qualsivoglia accordo collettivo. Per giunta, si assiste alla singolarità di una contrattazione collettiva senza rapporto di lavoro: poiché gli artt. 29 e 94 *ter* delle norme organizzative interne federali (NOIF) escludono per tutti i calciatori/calciatrici dilettanti, e cioè «non professionisti», la configurabilità «di ogni forma di lavoro autonomo o subordinato».

È stato così realizzato un assetto simile a quello dell'impiego pubblico prima della legislazione di settore della fine degli anni sessanta del secolo scorso che appunto riconobbe giuridicamente la contrattazione collettiva che allora si diffondeva in via del tutto informale in ogni anfratto della pubblica amministrazione e incideva fortemente sulla formulazione di ogni atto che interessava il personale e non solo.

Più precisamente; la contrattazione collettiva senza rapporto di lavoro di cui si sta qui parlando in relazione al calcio, s'è concretata non nella stipulazione di veri e propri accordi collettivi, bensì ha indotto apposite modifiche alle norme organizzative interne federali e al regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Con ciò pervenendo all'abolizione del vincolo a tempo indeterminato e all'imposizione della stipula dei già menzionati accordi economici tra calciatori/calciatrici e società disputanti i campionati nazionali dilettanti<sup>48</sup>. Questi accordi economici, in base all'art. 94 *ter* delle NOIF, vanno necessariamente sottoscritti tra i calciatori/calciatrici e le società disputanti i campionati nazionali della Lega Nazionale Dilettanti o le società di calcio a 5. Così,

---

<sup>47</sup> Cfr. A. DE SILVESTRI, *La riforma del calcio dilettantistico*, cit., p. 42 ss.; D. ZINNARI, *Atleti dilettanti*, cit., p. 31 ss.

<sup>48</sup> Cfr. A. DE SILVESTRI, *Ancora in tema di lavoro*, cit., p. 64 ss.; e già Id., *La riforma del calcio dilettantistico*, cit., p. 45 ss.



la suddetta disposizione delle NOIF stabilisce le caratteristiche principali di tali accordi economici che comunque (un po' paradossalmente) prevedono l'erogazione di compensi ai calciatori «non professionisti» senza denominarli espressamente in tal senso. Si parla, infatti, facendo uso di un evidente eufemismo, di indennità di trasferta, di rimborsi forfettari di spese, di voci premiali, di somma lorda annuale. L'anomalia di tale situazione è avallata pure dalla legislazione fiscale che, raggiunto il compromesso di assoggettare queste somme (fino ad una determinata cifra) ad una tassazione agevolata, le qualifica come «redditi diversi»<sup>49</sup>. Il cerchio si chiude con la regolazione di un apposito sistema interno di giustizia arbitrale per garantire il rispetto di quanto sancito dai suddetti accordi economici<sup>50</sup>.

Come s'è visto, soluzione analoga è adottata, nell'art. 4-*bis* del regolamento esecutivo della Federazione italiana pallacanestro, per quanto concerne i giocatori «non professionisti» della pallacanestro. A questo proposito, la GIBA svolge una pressante azione a difesa dei giocatori rappresentati sia professionisti sia «non professionisti». E per esempio s'è fatta carico di elaborare, insieme ai rappresentanti della Lega Nazionale Pallacanestro, un modulo di accordo economico tipo proprio per i giocatori «non professionisti», e di cui raccomanda l'utilizzazione. Infatti, nel relativo comunicato della GIBA si afferma che il suddetto modulo contiene «le necessarie garanzie per i club e gli atleti». Il suddetto accordo economico tipo riproduce la struttura essenziale dei modelli di contratto utilizzati nel settore professionistico. Tuttavia, emerge la difficoltà di incardinare diritti e obblighi partendo dalla negazione della natura subordinata o autonoma del relativo rapporto. E l'ambiguità di tale situazione si rivela quando nella bozza si parla, *apertis verbis*, di «corrispettivo pattuito». Comunque, si percepisce come l'azione collettiva assuma qui modalità tali da sfociare non in accordi veri e propri *ex lege* n. 91/1981, ma in qualcosa che ne riproduce le caratteristiche essenziali pur senza averne a prima vista la forma. Anche se lo stesso art. 4-*bis* contiene una disposizione che chiaramente legittima l'esistenza del fenomeno definito come contrattazione collettiva senza rapporto di lavoro. Infatti, il comma 5 del citato art. 4-*bis* af-

<sup>49</sup> Cfr. N. FORTE, *I criteri di tassazione dei redditi conseguiti dagli sportivi, in Il rapporto di lavoro dello sportivo, cit.*, p. 215 ss.

<sup>50</sup> Sul problema della deducibilità in arbitrato delle controversie del professionista di fatto cfr. le condivisibili e pregnanti osservazioni di A. DE SILVESTRI, *Ancora in tema di lavoro, cit.*, p. 72 ss.

ferma che «gli eventuali accordi economici collettivi, concordati tra la rappresentanza dei giocatori e le leghe riconosciute di competenza, per essere ritenuti validi, limitatamente ai loro contenuti economici, devono avere il preventivo benessere da parte degli organi federali competenti». A tacer d'altro, è veramente bizzarra una situazione in cui possano convivere accordi economici collettivi, e quindi per definizione contratti collettivi nella loro struttura essenziale e tipica, insieme a relazioni negoziali individuali di cui viene *a priori* negata la collocazione nell'alveo sia del lavoro subordinato sia nel lavoro autonomo<sup>51</sup>.

Tornando al soggetto collettivo più importante del mondo del lavoro sportivo, e cioè l'AIC, va segnalato che la sua ricca azione sindacale si diffonde senza soluzione di continuità e si muove nella direzione di allargare le tutele dei calciatori dilettanti imitando o quantomeno cercando di importare i risultati più significativi provenienti dalla disciplina collettiva del settore professionistico. Basti leggere le ultime relazioni annuali del presidente dell'AIC per rendersi conto di come l'associazione abbia elaborato un'ampia piattaforma sindacale a favore dei dilettanti, il cui perno è l'ulteriore abbassamento dell'età per lo svincolo<sup>52</sup>.

Anzitutto, da questa esperienza si trae l'insegnamento, se non la conferma, che il conflitto d'interessi, generato dall'incontro tra il soggetto che eroga qualsivoglia prestazione di lavoro e chi la utilizza, non può essere né nascosto né attenuato e pertanto esso innesca tensioni che solo il dialogo tra le parti contrapposte, specialmente se svolto a livello collettivo, può comporre e risolvere in modo non distruttivo.

Certo, un'esigenza di razionalizzazione dovrebbe indurre ad immettere anche nel mondo dello sport dilettantistico schemi e modelli regolativi della prestazione sportiva più consoni al reale assetto degli interessi dei rapporti che ivi si svolgono: eliminando orpelli ingiustificati e permettendo la piena operatività, seppure con le necessarie integrazioni, dei principi generali del diritto del lavoro. Di cui quello principale è che la qualificazione di qualsivoglia rapporto dipende dal concreto atteggiarsi della situazione di fatto e non da elementi di carattere formale. Tuttavia, come dimostra l'esperienza del settore calcistico – ma un ragionamento simile può valere per gli altri sport dove è ufficializzato

<sup>51</sup> Cfr. D. ZIMMARI, *Atleti dilettanti*, cit., p. 46 ss.

<sup>52</sup> Cfr. la rivista dell'AIC *Il Calciatore*, giugno-luglio 2007, n. 5, inserto speciale, p. 2 ss.; Id., maggio 2008, n. 4, p. 6 ss. La rivista è consultabile sul sito *Internet* dell'AIC: [www.assocalciatori.it](http://www.assocalciatori.it).



il professionismo oppure tutta l'attività è inquadrata come dilettantistica - è proprio l'azione collettiva dei lavoratori sportivi che è in grado di frantumare steccati ormai vetusti e di fare coincidere, più di quanto appaia a prima vista, forma e sostanza: e cioè, di ricomporre ad unità, pur mantenendo giustificate diversificazioni, la galassia del lavoro sportivo.

A questo proposito, un chiaro esempio è rappresentato dal Protocollo d'intesa del 21 ottobre 2004 tra Lega Nazionale Dilettanti e Associazione Italiana Calciatori, che prende spunto dalle più significative disposizioni della disciplina per i calciatori professionisti e cerca di affermare principi minimi a garanzia della prestazione e della dignità dell'atleta. Come l'effettivo rispetto del diritto del calciatore di partecipare all'attività agonistica, di addestramento e di allenamento, nonché di avere attrezzature adeguate alla preparazione tecnico/atletica e ambienti quanto più possibile idonei. Oppure l'impegno alla predisposizione di una dignitosa tutela assicurativa e sanitaria degli atleti. E, dal punto di vista giuridico, non sembra esservi dubbio che il suddetto Protocollo d'intesa ricada nell'ambito dei tradizionali prodotti della contrattazione collettiva. Quindi, in particolare nel settore del calcio, tra l'area del dilettantismo (cioè del professionismo di fatto) e quella del professionismo esiste una comunicazione costante di cui un perno rilevante è appunto costituito dall'azione sindacale e dalla contrattazione collettiva *lato sensu*. Segnali analoghi sono riscontrabili anche nel basket non professionistico, di cui un chiaro esempio è quello rappresentato dal modello di accordo economico tipo di cui s'è poc'anzi detto. Certo, l'importanza della pressione collettiva emerge imponendo l'accettazione di regole anche per i settori più fragili sotto il profilo delle tutele. In questo modo, è possibile instaurare un dialogo virtuoso e un'importante trasmissione di esperienze e stimoli tra i mondi del dilettantismo e del professionismo formalmente separati.

In tale prospettiva, è fondamentale la concezione unitaria della difesa degli interessi della categoria dei calciatori fatta propria dall'AIC. Questa visione globale dell'azione sindacale dell'AIC è confermata dal fatto che la relazione annuale del presidente dell'associazione affronta analiticamente i problemi relativi a tutte le tipologie di calciatori rappresentati: professionisti e dilettanti. Da cui si coglie la forte interconnessione tra le aspettative e le questioni diffuse nei vari ambiti. In particolare, quanto ai dilettanti, l'azione dell'AIC trova principalmente espressione in molteplici forme di pressione sulla Lega Nazionale Dilettanti e sulla Federazione Italiana Gioco Calcio volte a modificare norme regolamentari ritenute sfavorevoli per i calciatori e ad introdurre

ne di migliori. Se si visita il sito *Internet* dell'AIC si nota che ampio risalto è dato ai successi ottenuti, avvalendosi della definizione, d'uso tradizionale nelle vicende sindacali, di «conquiste». E chiaramente si descrive l'opera dell'AIC in termini di «azioni sindacali». Peraltro, la parte dedicata alle «conquiste» è comune a tutte le categorie rappresentate, destinando precipua attenzione alle questioni relative ai dilettanti, a partire da quando l'associazione ha deciso di estendere la propria attività a tutela di questa categoria.

Al momento, l'AIC dichiara di mantenere ferma l'attenzione su tutta una serie di obiettivi ritenuti estremamente importanti. Tra questi si ribadisce, con giustificata ossessione, l'esigenza della revisione delle norme sullo svincolo, nell'ovvia direzione di un ulteriore abbassamento dell'età, fino ad arrivare ai diciotto anni. E si rivendica l'effettiva applicazione delle disposizioni a tutela dei calciatori: come quelle che prevedono la penalizzazione in classifica delle società che non adempiono le delibere della Commissione Accordi Economici: il cui compito è appunto quello di giudicare sulla corretta applicazione dei già menzionati accordi economici tra società e calciatori. Altro punto caldo è rappresentato dalle difficoltà di attuazione del Protocollo d'intesa poc'anzi citato, che sembra incontrare una forte resistenza da parte della Lega Nazionale Dilettanti. Anche se lo stesso Protocollo prevede l'istituzione di una Commissione paritetica con «funzioni propositive e di raccordo relativamente ai temi di interesse comune come sopra individuati sia in ordine all'applicazione delle modifiche regolamentari già intervenute che in funzione di possibili, ulteriori rivisitazioni delle stesse, al fine di tradurre il tutto in proposte normative». Così è tracciata la strada per raggiungere soluzioni condivise e stemperare il rischio di vani conflitti.

La forza sindacale dell'AIC trova peraltro chiaro riconoscimento nella circostanza che essa fa parte della FIFpro, la federazione mondiale delle associazioni dei calciatori. E la stessa FIFpro costituisce il luogo ideale dove riunificare le rivendicazioni dei calciatori di tutti i continenti. Per giunta la FIFpro svolge un'interlocuzione costante con la Commissione europea, la FIFA e l'EUFA. Il che ha portato alla sottoscrizione di veri e propri accordi, alla modifica di regolamenti, all'avvio di pratiche di dialogo sociale. L'obiettivo più ambizioso, non lontano dall'essere raggiunto, è oggi quello della predisposizione di un contratto collettivo europeo per i calciatori<sup>53</sup>.

---

<sup>53</sup> Cfr. P. AMATO, *Profili di diritto sindacale e contrattazione collettiva*, in *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, cit., p. 108 ss.